



## Spese di telefonia fissa e mobile

### Definizione di spese telefoniche

Una definizione interessante di spese telefoniche è quella fornita dall'articolo 1, comma 1, lett. gg) del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 che qualifica i servizi di comunicazione elettronica come quelli *“forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazione e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (...)”*

Si tratta, pertanto, di servizi di comunicazione resi attraverso qualsiasi modalità tecnologica; infatti, lo stesso D.Lgs 259/2003 prevede che i “segnali” dei suddetti servizi possano essere trasferiti “via cavo, via radio, per mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e commutazione di pacchetto, compreso internet...”.

Visto che per servizi di comunicazione si intendono tutti quelli afferenti le diverse tipologie di linee di collegamento telefonico, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 104/E/2007, giunge alla conclusione che gli stessi limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile utilizzate nell'ambito dell'attività d'impresa, professionale o artistica.

Le spese telefoniche oggetto di valutazione posso essere distinte in:

- Spese di telefonia fissa (traffico telefonico e acquisto di telefoni)
- Spese di telefonia mobile (traffico telefonico e acquisto di cellulari)
- Ricariche telefoniche
- Spese sostenute per la connessione internet



## Profilo Fiscale: imprese e lavoratori autonomi

### IVA

- ☞ detraibilità al 100% se il bene è inerente l'attività di impresa
- ☞ detraibilità al 50% per i beni ad uso promiscuo

### IRPEF/IRES

- ☞ deducibilità fissa all'80%

Tipologia	IVA	IRES
Spese di telefonia fissa	100%	80%
Spese di telefonia mobile	50%*	80%
Ricariche telefoniche	Fuori Campo IVA	80%
Connessione internet	100%	100%

### IVA: requisito dell'inerenza

Ai fini fiscali un bene si può considerare **inerente** solamente se lo stesso risulta essere in **stretta correlazione** con l'attività di impresa e con la produzione dei componenti positivi di reddito. Questa oggettività si può individuare quando il **bene strumentale** viene utilizzato nell'ambito dell'attività d'impresa o della professione svolta. In pratica, non si possono considerare rientranti nel principio generale dell'inerenza i beni che risultano destinati all'uso personale dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione; nel qual caso, per evidenti e logici motivi, non sussiste la possibilità di applicare il diritto della detrazione del tributo.

(\*) Con la Finanziaria 2008 l'IVA sulla telefonia mobile è diventata totalmente detraibile in linea di principio (come per la telefonia fissa) a condizione che il bene sia utilizzato interamente per l'attività d'impresa e di lavoro autonomo. La detrazione per i telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile è consentita secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero in funzione dell'utilizzo del bene o servizio acquistato nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Pertanto, qualora:

- si sia in grado di dimostrare che tutte le spese di telefonia mobile sono riferibili interamente all'attività d'impresa, l'IVA si potrà detrarre nella misura del 100% (informazione che peraltro va indicata nella dichiarazione IVA nel quadro VA);
- in tutti gli altri casi, quando l'utilizzo aziendale non è esclusivo, per la difficoltà di quantificare in maniera esatta l'uso aziendale e l'uso personale, è consigliato dalla pressa l'utilizzo di una detrazione IVA nella vecchia misura del 50% in quanto una percentuale superiore va anche indicata da parte dei contribuenti nel rigo VA5 della dichiarazione annuale IVA.



## IRES: deducibilità fissa all'80%

Il limite alla deduzione delle spese telefoniche all'80% è una regola che non può essere disapplicata, in quanto assume la funzione di norma di "sistema" e non di norma antielusiva specifica. Il legislatore, infatti, ha inserito questo limite di deducibilità per evitare "un evasivo utilizzo privatistico del bene". Inoltre, visto che sarebbe stato troppo difficile per il fisco controllare e quantificare l'effettivo utilizzo strumentale del telefono, si è deciso di introdurre attraverso la modifica dell'art. 102 comma 9 del DPR 917/1986, con forza di presunzione legale assoluta, una misura forfetizzata di deducibilità di tale costo (*cf. Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 162/E del 2009*)

In quest'ottica, pertanto, il contribuente non può dedurre integralmente il costo dimostrando l'utilizzo esclusivo del bene per l'attività d'impresa/professionale, in quanto non è ammessa prova contraria. Poiché la misura della deducibilità è forfetaria, questa può essere utilizzata anche qualora il bene sia utilizzato promiscuamente. Ciò posto si evidenzia che qualora ci si trovi in presenza di apparecchiature terminali non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali, i relativi costi risulteranno deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d'impresa (*cf. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 320 del 2008*).

### **Spese di telefonia fissa**

La detrazione IVA relativa alle spese di telefonia fissa è pari al 100% in quanto si presume la completa e totale inerenza salvo eventuali accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria che ne dimostrino fisicamente un utilizzo a scopi privati.

Sono detraibili al 100 per cento non solo l'Iva pagata in bolletta ma anche le spese di installazione, di allaccio, di impianto e manutenzione.

Ai fini IRES ed IRPEF il costo è deducibile all'80%.

### **Spese di telefonia mobile**

Nel caso in cui le spese di acquisto del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all'attività d'impresa o del professionista, l'IVA per l'acquisto dell'apparecchio e il pagamento del traffico telefonico è detraibile al 100%.

Nel caso in cui non si possa dimostrare l'uso esclusivo aziendale, le spese relative alla telefonia mobile rientrano nel cosiddetto "uso promiscuo".

In questo caso la detrazione IVA è pari al 50%. Qualora il contribuente decida di esercitare una detrazione maggiore senza adeguata documentazione a supporto, lo stesso rimane esposto ad eventuali conseguenze derivanti dall'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.



## **Ricariche telefoniche**

Le ricariche telefoniche rientrano nel cosiddetto "Regime Monofase". Nel regime monofase IVA, a differenza di quello ordinario, il Fisco riscuote L'IVA sul prezzo definitivo di vendita al pubblico dal primo soggetto che interviene nel ciclo produttivo ovvero commerciale.

Con riferimento al settore dei servizi di telefonia, tale regime monofase è disciplinato dall'art. 74, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale l'imposta si applica una volta sola all'origine allorché si realizza la prima cessione del bene o prestazione del servizio e non anche nelle successive fasi della commercializzazione.

Pertanto l'acquisto delle ricariche telefoniche da parte del consumatore finale è rilevato come "fuori campo IVA".

Le spese per l'acquisto delle ricariche dei cellulari o delle schede prepagate sono deducibili nel limite dell'80%, trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici. Ai fini del riconoscimento della deducibilità, tali costi devono essere inerenti all'attività svolta, tracciabili, effettivamente sostenuti dal contribuente e le modalità di pagamento devono essere documentabili.

## **Spese sostenute per la connessione internet**

La regola generale prevede che il costo della connessione, insieme al costo del modem o del router ADSL, e l'eventuale software specifico, sono deducibili sempre nella misura dell'80%.

Tuttavia anche in questo caso deve essere fatta una preliminare valutazione dell'utilizzo esclusivo o ad uso promiscuo degli strumenti di lavoro. In particolare, se il personal computer è adibito solamente all'esercizio della professione e non anche all'uso personale del contribuente, i relativi costi sono interamente deducibili; se il computer invece è usato promiscuamente i relativi costi saranno dedotti al 80%. La stessa Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. n. 320 del 2008 che, "qualora ci si trovi in presenza di apparecchiature terminali non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali, i relativi costi risulteranno deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d'impresa. Siffatte apparecchiature, in altri termini, non rientrano nel campo oggettivo di applicazione della previsione di carattere limitativo di cui all'art. 102, comma 9, del TUIR, in quanto relativamente alle stesse non sussiste la possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale". L'IVA è detraibile al 100%.

## **FONTE NORMATIVA**

DPR 917/86 art. 54 c. 3-bis (per i lavoratori autonomi) e art. 102 c. 9 (per le imprese)

Finanziaria 2007 - Legge 296 del 27 dicembre 2007 (deducibilità IRES)

Finanziaria 2008 - Legge 244 del 24 dicembre 2007 (detrazione IVA)

Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 104/E del 2007

Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 320 del 2008

Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 162/E del 2009